

**TRIBUNALE DI MATERA**

Il Tribunale di Matera in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- 1) dr. Giorgio PICA - Presidente
- 2) dr.ssa Tiziana CARADONIO - Giudice rel.
- 3) dr.ssa Mariadomenica MARCHESE – Giudice

- esaminati gli atti;

- letto il reclamo proposto da TIZIO avverso il decreto emesso in data 18/7/2019, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies legge 3/2012 per l'assenza di beni mobili ed immobili da liquidare;

- ritenuto che, pur apprezzandosi le plurime e motivate argomentazioni poste dal giudice di prime cure a sostegno della interpretazione letterale dell'art. 14 ter l. 3/2012, si debba aderire all'orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione senza un patrimonio da liquidare costituito da beni mobili e immobili, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio;

- ritenuto che, a sostegno dell'ammissibilità della procedura in esame ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili, e l'attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell'istante, depone il fatto che *"l'art. 14 quater della legge 3/12 prevede la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri"* (cfr. Trib. Verona 21/12/2018);

- osservato che ulteriori argomenti in favore dell'ammissibilità della procedura in assenza di beni mobili e immobili da liquidare, si desumono dal fatto che *"l'articolo 14 ter, comma sesto, lett. b) L. n. 13/2012 escluda dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra mantenimento proprio della propria famiglia; che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex articolo 14 undecies L. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori; che in difetto di beni da alienare permane comunque l'utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori"* (cfr. Trib. Pordenone 14/3/2019);

- rilevato che, nella specie, ricorrono i presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione, in quanto:

- a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti

*Sentenza, Tribunale di Matera, Pres. Pica – Rel. Caradonio, n. 1031 del 24 luglio 2019*

cinque anni ai procedimenti né ha subito, per cause alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12;

b) l'ammontare dell'indebitamento - come indicato nella relazione del O.C.C. è determinato in E OMISSIS in favore dell'Agenzia della Riscossione e in € OMISSIS in favore dell'Agenzia delle Entrate;

c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento essendo l'istante privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato;

d) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto pertanto che, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura di liquidazione, in accoglimento del reclamo, debba essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.

### P. Q. M.

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di TIZIO;
2. NOMINA quale liquidatore dei beni il dr. OMISSIS;
3. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;
5. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
6. DISPONE che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di E OMISSIS netti mensili.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 23/7/2019.

Il Presidente  
Giorgio PICA

Il Giudice relatore  
dr.ssa Tiziana CARADONIO

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*